



CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccetto i festivi, e i Mercoldi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre . . . . . 2 50.  
Alle Provincie (franco) . . . . . 2 80.  
All'Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Stamperia Cracas al Corso presso gli Ajani Num. 232.

# GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
14 febbrajo	Poll. 28 lin. 1,3	+ 8°,3	32°	Nord d.	Nuvoloso	Dalle ore 9 pomer. del 13 fino alle ore 9 pomer. del 14.
	» 28 » 1,4	+ 12°,3	45	Nord m.	Nuvoloso	
	» 28 » 1,3	+ 8°,4	25	Calma	Ser. nuv. sp.	Temperat. mass. + 12,8 Temperat. min. + 7,0.

## PARTE UFFICIALE

ROMA, 15 febbrajo.

La SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata annoverare l'Emo e Rmo sig. Card. Vizzardelli tra' componenti la Commissione nominata per sviluppare e meglio coordinare le istituzioni già date, e per proporre que' sistemi governativi che sono compatibili con l'autorità del Pontefice, e co' bisogni del giorno: Commissione che fu annunciata nella Gazzetta di Roma num. 21.

La SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, con biglietto dell' Emo e Rmo sig. Card. Bofondi Segretario di Stato, in data 14 del corrente mese, si è degnata di nominare Monsig. Carlo Belgrado, attuale Chierico della Rev. Camera Apostolica, Internunzio Delegato Apostolico presso Sua Maestà il Re de' Paesi-Bassi.

Con altro biglietto del prelodato Emo e Rmo sig. Card. Segretario di Stato, della stessa mattina 14 del corrente mese, SUA SANTITÀ' si è degnata di accettare la rinunzia spontaneamente data da Monsig. Camillo Amici al Ministero dell' interno, conferendogli un posto tra' Chierici della Rev. Camera Apostolica. Mentre poi SUA BEATITUDINE ha manifestata la maggiore soddisfazione pel modo, col quale ha il lodato Monsig. Amici esercitato quella carica, ha voluto che fosse assicurato nel Sovrano Suo Nome, che continuerà a prevalersi anche in appressò della utile opera di lui negli affari del Governo.

Presso la spontanea rinunzia data da Monsig. Camillo Amici alla carica di Ministro dell' Interno, la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE, con biglietto del 14 corrente mese, si è degnata surrogargli Monsig. Francesco Pentini, Decano dei Chierici di Camera, Vice-Presidente della Consulta di Stato e Presidente degli Archivi.

Avendo determinato la SANTITÀ' DI NOSTRO SIGNORE di formare un Consiglio addetto al Ministero dell' Interno, per essere interpellato negli affari più gravi del Ministero stesso, la prelodata SANTITÀ' SUA, con biglietti dell' Emo e Rmo sig. Card. Segretario di Stato del 14 del corrente mese, si è degnata nominarvi:

Monsig. Giulio Della Porta, Cameriere segreto e Guardaroba.  
Sig. Cavaliere Don Vincenzo Colonna.  
Sig. Principe Don Cosimo Conti.

## PARTE NON UFFICIALE

Sabato 12 del corrente febbrajo SUA SANTITÀ' si degnò benignamente ricevere in particolare udienza il Console degli Stati Uniti di America, il quale ebbe l'onore di presentare a SUA BEATITUDINE il sig. Maggiore J. L. Smith di Nuova-Yorck, incaricato dalla grande adunanza dei cittadini di quella città, riuniti in congresso, di presentare al SANTO PADRE un indirizzo, contenente le risoluzioni di esso numeroso consenso a testimonianza della loro ammirazione e del loro rispetto verso il GRAN PONTEFICE, che in sì breve tempo ha operato tanto pel bene dei suoi sudditi e dei popoli d' Italia.

SUA SANTITÀ' accolse queste testimonianze di amore, di viva simpatia e di venerazione del Popolo Americano di Nuova-Yorck, con belle ed affettuose parole, e loro espresse i fervidi voti per la prosperità crescente di quella grande nazione.

S. E. il sig. Principe Doria Pamphilj, Conservatore di Roma e Tenente Colonnello del nono battaglione Civico, nel giorno 13 lo adunò e gli diresse un affettuoso ed insieme dignitoso discorso, per esortarlo a mantenersi costantemente fedele al SOMMO PONTEFICE E SOVRANO.

Le parole del Comandante furono accolte con applausi strepitosissimi dagli uffiziali e dai militi, e tutti promisero con entusiasmo fedeltà inalterabile a PIO IX.

## NOTIZIE INTERNE

ALATRI, 30 gennaio.

La nostra città, che si pregia di amare siccome padre l' ottimo suo Vescovo Monsignor Adriano Giampedi, colse questo giorno, anniversario settimo della sua consacrazione, per dargli una straordinaria testimonianza di quella coperte venerazione con che lo riguarda. Il corpo della Magistratura coll' Illmo sig. Gonfaloniere, vestiti degli abiti di loro rappresentanza, unitamente allo stato maggiore del battaglione Civico in uniforme, un drappello di Civici e col seguito dei principali cittadini, presero la via per il palazzo vescovile: da che si venne di leggieri a conoscere, che andavasi a felicitare Monsig. Vescovo per la fausta ricorrenza della sua consacrazione. A tale notizia non è a dirsi con quale entusiasmo si prendesse parte da tutti a quell'atto tanto ben' inteso ed opportuno: sicchè di subito mille voci si unirono al festoso suono dei musicali istrumenti, aggiungendo al sempre spontaneo motto di viva PIO IX quello di viva Monsignor Vescovo: e così la nobile comitiva giungeva all' episcopio seguita da immenso stuolo della lieta popolazione. Quivi l' inopinata comparsa commosse quasi alle lagrime il degnissimo pastore, che tosto comprese qual generoso sentimento guidasse il fiore dei suoi figli a dargli quell' insolito omaggio della loro affezione, e gli accolse coi tratti più vivi di quella gentilezza, che gli è sì naturale, corrispon-

dendo con altrettanto affetto alle parole di felicitazione, che gli vennero dirette così dagli Illmi signori Governatore e Gonfaloniere in nome dell' intera popolazione, come dal sig. Tenente Colonnello in nome della Guardia Civica. La nobile rappresentanza prese quindi commiato dal venerabile suo Pastore, e si ricondusse al palazzo comunale, sulla cui piazza gli affollati cittadini facevano echeggiare il cielo dei più fervidi evviva all' adorato PIO IX e all' amato Monsignor Vescovo. Parve a noi un dovere non passar sotto silenzio quest' atto, il quale sia prova come la nostra città sa rendere giusto ed opportuno omaggio alle specchiate virtù ed ai meriti insigni del suo sacro Pastore, che voglia Iddio conservare tra noi molti anni! (Art. com.)

IMOLA, 8 febbrajo.

Un delitto atroce fu commesso jeri in questa città, il quale, a tutti fu cagione di tristezza, valse però a procacciare alla nostra Guardia Civica un argomento di ben meritato elogio. Trovaronsi scannati nella propria casa, per opera di assassini spinti da voglia di rubare, il Canonico Mazzolani e la di lui servente. Con sommo zelo ed alacrità la lodata Guardia Civica riuscì ben presto a scoprire le tracce degli assassini, e li arrestò. Sono due fratelli, uno de' quali era tuttora intriso di sangue. Essi furono dagli arrestanti consegnati subito alla punitiva Giustizia.

## STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

NAPOLI, 11 febbrajo.

Il più bel giorno che possano ricordare gli annali d' una Nazione è spuntato per questa bella parte d' Italia: la Costituzione è stata sancita dal Re. I popoli delle Due Sicilie, benedicendo il Signore che nelle sventure delle Nazioni prepara le vie del loro risorgimento, possono salutar nello Statuto Costituzionale il compimento della Legge Provvidenziale; il più solenne de' benefici loro largito dal Re; l' alba di un' era gloriosa che, avviando la patria nostra ad alti destini, farà grande e famoso il Nome di Ferdinando II nell' età che volge e nel tempo avvenire. Giusto e generoso accolse il voto unanime de' suoi popoli; spontaneo lo esaudì; saggio e magnanimo fermò le basi di questo novello patto, togliendo per norma gl' impulsi della sua mente, i bisogni nostri, e l' esperienza de' tempi. Sacra è la parola de' Re; quindi la grande promessa fatta con libero volere fu tenuta con pari lealtà, e con una speditezza, unica forse nella storia delle politiche riforme. Nel dì 9 il Consiglio di Stato presentava al Monarca il progetto donandato coll' Atto Sovrano nel dì 29 p. p., ed ecco che nel dì 11, dopo una seduta di ben dodici ore, noi pubblichiamo lo statuto sanzionato. Questi fatti dobbiamo scolpirli nel nostro cuore, lasciarli in retaggio a chi verrà da noi. E mentre l' Europa e il mondo mireranno con compiacenza il mutuo accordo che stringe con un solo legame Principe e popoli, noi facciamoci sempre più degni di Lui che ci volle redenti, dell' età che ci largì i tesori della sua civiltà, dell' Italia che ci contempla. La nostra calma, anche in mezzo all' ebbrezza della giustissima gioia, ha già risposto in modo trionfante a coloro che ci accusavano di barbarie e d' intemperanza; or la nostra costante moderazione provi che possediamo le virtù de' popoli veramente liberi. Lo Statuto, che d' oggi innanzi sarà la nostra legge suprema, è largamente e sapientemente acconcio alle nostre condizioni. Esso for-



merà la più bella gemma della corona reale; e come è l'arra sicura di non efimera prosperità, diviene benanco l'ancora a cui si affidano stabilmente le sorti del nostro bel paese. Scriviamo adunque in bianca pietra il giorno, in cui al grido di Viva il Re ci è concesso di aggiungere quello di Viva la Costituzione! Questo monumento di pace e di concordia, rispettato da secoli, venerato dagli uomini, attesti per sempre le virtù del Monarca, e la riconoscenza de' popoli.

**FERDINANDO II. EG. EC.**

Visto l'Atto Sovrano del 29 di gennaio 1848, col quale aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi Popoli, abbiamo di Nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbando di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che Ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale Nostro Ministero di Stato;

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel Nome temuto dell'ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO, UNO e TRINO, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che Noi altamente invochiamo a Giudice della purità delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *proclamare*, e *proclamiamo* irrevocabilmente da Noi sanzionata, la seguente Costituzione.

**DISPOSIZIONI GENERALI.**

Articolo Primo. Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia Ereditaria-costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L'unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun'altra Religione.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel Re, ed in un Parlamento Nazionale composto di due Camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.

Art. 6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

Art. 7. La interpretazione delle leggi, in via di regola generale, si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La Costituzione garantisce la piena indipendenza dell'Ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno alle Comuni ed alle Province, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimoni.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello Stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori e pensioni, se non nei soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia Nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia Nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

Art. 14. Niuna specie d'imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materie d'imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, ed acclamano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18. La gran Corte de' conti rimane collegio costituito, salvo alle Camere legislative il poterne modificare, in forza di una legge, le ordinarie attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarle in persona.

Art. 21. La qualità di Cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i Cittadini, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall'autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può esser tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: nè altre pene possono essere applicate a' colpevoli, se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' Cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può esserne ristretto se non da una legge per ragioni di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garantita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' Cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi, che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Sulle stesse norme, a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e sino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale oggetto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

Art. 31. Il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora proferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato.

**CAPO I.**

**DELLE CAMERE LEGISLATIVE.**

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla Camera de' Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta Corte di giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di adunarsi in Comitato segreto.

Art. 35. Nelle Camere legislative i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

Art. 38. I Ministri di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge, di cui sono incaricati, tanto all'una, quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli Stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera de' Deputati.

Art. 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re, se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra.

Art. 40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due Camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I Componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni e i voti da essi profferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa, e in tutto il corso del mese che la precede o che la segue. Ne' giudizi penali, che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gl'incarichi delle Commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

**CAPO II.**

**CAMERA DE' PARI.**

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-Presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero de' Pari è illimitato.

Art. 45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di cittadino, e l'età compiuta di trenta anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni 25, ma non dare il voto che all'età compiuta di 30 anni.

Art. 47. Sono eleggibili alla dignità di Pari:

1. tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;

2. i Ministri Segretari di Stato, e i Consiglieri di Stato;

3. gli Ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i Ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. gli Arcivescovi e i Vescovi, non più del numero di dieci;

5. i Tenenti Generali, i Vice-Ammiragli, i Marscialli di campo ed i Retro-Ammiragli;

6. coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di Presidente nella Camera de' Deputati;

7. il Presidente ed il Procurator generale della Corte suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procuratore generale della gran Corte de' conti;

8. i Vice-Presidenti ed Avvocati generali della suprema Corte di giustizia, e della gran Corte dei conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;

9. i Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni;

10. il Presidente generale della Società Borbonica;

11. i Presidenti delle tre Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

**CAPO III.**

**DELLA CAMERA DE' DEPUTATI.**

Art. 49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de' suffragi, ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti.

Art. 50. I Deputati rappresentano la Nazione in complesso, e non le Province ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato, di cui si parla nell'articolo precedente, spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro, pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione, pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento che precede la elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di quarantamila anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare, per quanto sia possibile, la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all'obbiettivo siavi eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato dalla legge elettorale.

Art. 55. Per essere tanto elettore, quanto eleggibile, si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi nè in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono elettori:

1. tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;

2. i membri ordinari delle tre Reali Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie;

3. i cattedratici titolari nella Regia Università degli studi, e ne' pubblici Licei autorizzati dalle leggi;

4. i professori laureati della Regia Università degli studi ne' diversi rami delle scienze, delle lettere, e delle belle arti;

5. i Decurioni, i Sindaci e gli Aggiunti delle Comuni, che trovansi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni;

6. i pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati 120, e i militari di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra, i quali godono anch'essi di una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili:

1. tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;

2. i membri ordinari delle tre Reali Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, i cattedratici titolari della Regia Università degli studi, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

Art. 58. I pubblici funzionari, purchè siano inamovibili gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrono le condizioni espresse ne' tre articoli precedenti.

Art. 59. Gl'Intendenti, i Segretari generali d'Intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i Deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de' Deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti, il Presidente, il vice-Presidente ed i Segretari.

Art. 62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

**CAPO IV.**

**DEL RE.**

Art. 63. Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua Persona è sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.



Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del Reame: dichiara la guerra e conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica e tutti i diritti del Real Patronato della Corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de' Deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge, a cui la sanzione reale sia negata, non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospenderle, nè dispensare alcuno dall'osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia Nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della Corona è di età maggiore saranno da Lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'Erede della Corona è di età minore, e non si trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice, e due o più Principi della Famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per ragioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759, confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia, rimangono in pieno vigore.

C A P O V.  
DE' MINISTRI.

Art. 71. I Ministri sono responsabili.

Art. 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza de' Ministri nelle discussioni.

Art. 74. La sola Camera de' Deputati ha il dritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne' quali si verifica la responsabilità dei Ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia a' Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

C A P O V I.  
DEL CONSIGLIO DI STATO.

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno esercizio de' loro dritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è preseduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de' quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' Ministri Segretari di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

C A P O V I I.  
DELL' ORDINE GIUDIZIARIO.

Art. 81. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da' tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi de' tribunali straordinari, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo Statuto penale militare, e ai regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere proferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell'Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali sono essenzialmente amovili.

C A P O V I I I.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' Nostri Dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA.

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente Costituzione politica della Monarchia da Noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munta del Nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretari di Stato, registrata e depositata nell'archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri, Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 10 di febbrajo 1848.

FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri  
Presidente del Consiglio de' Ministri  
DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Il Ministro Segretario di grazia e di giustizia,  
incaricato del portafoglio del Ministero  
degli affari ecclesiastici  
BARONE CESIDIO BONANNI.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze  
PRINCIPE DENTICE.

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici  
PRINCIPE TORELLA.

Il Ministro Segretario di Stato  
di agricoltura e commercio  
COMMENDATORE GAETANO SCOVAZZO.

Il Ministro Segretario di Stato dell' interno  
CAV. FRANCESCO PAOLO BOZZELLI.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina  
GIUSEPPE GRAZIA.

Pubblicata in Napoli nel dì 11 di febbrajo 1848.

Ecco la circolare, con la quale S. E. il Ministro Segretario di Stato dell' Interno Cavalier Bozzelli ha inviato agl' Intendenti delle province la Costituzione della nostra Monarchia.

« Signor Intendente,  
« S. M., dando effetto alle solenni graziose promesse dell'Atto Sovrano del giorno 29 dell' or passato genajo, si è degnata a' 10 del corrente sanzionare, sulle norme in esso tracciate e sull' uniforme avviso del suo ordinario Consiglio di Stato, la Costituzione della Monarchia del Regno delle Due Sicilie.

« Mi affretto a trasmetterle gli esemplari in istampa, affinchè dandovi subito la dovuta pubblicità, faccia estesamente valutare a' suoi amministrati il prezioso dono concessoci dalla Sovrana Clemenza, ed ispirare in tutti sensi di gratitudine e di devozione verso l' adorato Monarca, cui dalla Provvidenza le sorti di questo Regno trovansi confidate.

Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno  
CAV. BOZZELLI.  
(Giorn. di Napoli.)

FIRENZE, 12 febbrajo.

MOTUPROPRIO.

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA  
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCHIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

Col Nostro Motuproprio del dì 31 genajo decorso intendemmo di dotare il paese alle Nostre cure affidato di una Rappresentanza nazionale, che mentre corrispondesse ai pubblici desiderj ed ai bisogni dei tempi, conservasse alla toscana famiglia quel principio politico-amministrativo, al quale essa va debitrice della sua floridezza, e le desse quelle garanzie che possono assicurarle un felice avvenire.

Questo pensiero era già corso alla mente dell'Avo Nostro immortale. I tempi e gli avvenimenti non per-

miserò finora che si riducesse ad effetto; ma Noi siamo lieti di ricordare al Nostro popolo questa nostra gloria civile, e ad un tempo ci è ben grato di trovarci al momento di dotare la nostra patria di quella Rappresentanza nazionale, alla quale miravano già i Nostri studi ed ogni provvedimento anteriore.

Toscani, la vostra fiducia in Me non sarà certo per ismentirsi in questo momento solenne e mentre sento crescer per voi l'amor mio. Non vi lasciate sedurre da suggestioni impazienti, ed aspettate tranquilli ancor pochi giorni, affinchè si compiano i progetti che debbono assicurare i vostri destini.

Io voglio darvi quelle franchigie, per le quali già siete pienamente maturi, e che meritaste colla saviezza della vostra condotta. Voi datemi la gloria d'esser qui l'autore di una grande Istituzione essenzialmente toscana, e ad un tempo accomodata ai generali interessi d'Italia.

Dato li undici febbrajo mille ottocento quarantotto.  
LEOPOLDO.

V. F. CEMPINI.

L. ALBIANI.

PIEMONTE

TORINO, 8 febbrajo.

Jeri verso le due ore pomeridiane partiva alla volta di Parma la giovine Duchessa di quello Stato. — Jermattina di buon'ora due batterie di campagna partivano indirizzate verso Alessandria. Il popolo le accompagnava fin oltre al ponte sul Po con vivissime acclamazioni.

— Un uomo di sinistro aspetto jeri mattina girava per le vie più frequentate di Torino, gridando *viva la repubblica, viva la libertà*; egli indossava abiti dei tre colori italiani; venne arrestato dai cittadini, e subito consegnato ai carabinieri. Interrogato per qual motivo gridasse *viva la repubblica*, rispose: Perché venni pagato a così gridare.

(Opinione)

ALTRA DEL 9.

Domenica avrà luogo in Torino una gran festa nazionale, a cui vivamente si desidera di veder rappresentate tutte le province dello Stato.

Crediamo che la festa avrà principio dalle 10 antimeridiane e durerà sino alle 3 pomeridiane.

Alla sera vi sarà grande illuminazione. — Questa mattina è giunta in Torino la deputazione del corpo decurionale di Genova.

(Risorgim. di Torino)

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI, 2 febbrajo.

Ci viene assicurato che il sig. di Bacourt, il quale dovea passare il resto dell' inverno a Parigi, jeri sera ebbe dal sig. Guizot sollecito invito di recarsi subito al suo posto a Torino.

(Débats.)

ALTRA DEL 4.

Alcuni operaj hanno avuto un buon pensiero, e hanno instituta a Condé-sur-Vesgre una Società, che si propone, in piccole proporzioni dapprima, di risolvere il problema tanto difficile dell'associazione del lavoro e del capitale. Le basi di questa associazione stanno in un ingegnoso sistema: e così fatta intrapresa, destinata ad affrettare lo scioglimento delle infocate questioni che dividono gl' intraprenditori d' industria e gli operai, dee muover tutti gli uomini di cuore a riguardarla attentamente. La società è fondata con un capitale di 100,000 fr. diviso in azioni di 500 fr. ciascuno, che si possono suddividere infino a 25 franchi. Il sig. Boissy, uno dei fondatori della Società, porgerà, a chi ne avesse il desiderio; tutte le notizie occorrenti.

(Gazette de France.)

L'elezione del celebre Ab. Rosmini, come Corrispondente del R. Istituto di Francia, classe delle scienze morali e filosofiche, si è fatta a pieni voti.

(Univers)

Il sig. de Bussières arrivò jermattina a Parigi. Egli fu chiamato dall'Aja in gran fretta, ed entro 24 ore fece i preparativi di partenza. Jeri ricevette le sue istruzioni dal governo, la sua udienza dal Re Luigi-Filippo, ed oggi dovea partire per Tolone, ove lo attende un battello a vapore che lo condurrà a Napoli.

(Iv.)

ALTRA DEL 5.

Per un' Ordinanza di S. M., in data del 31 di genajo, ma pubblicata oggi, le città di Algeri, di Orano, di Mostaganem, di Bona e di Filippville sono erette in Comuni. Determinati sono dalla legge i loro rispettivi territorii ed insieme il numero degli Aggiunti Municipali di ciascun Comune.

(Moniteur.)



Una grande esposizione di condannati ha avuto luogo sulla piazza del Palazzo. La folla dei curiosi è stata immensa. Tra i condannati esposti compariva ancora Enrico Antonio de Knapp, che il pubblico conosce come uomo di mondo, poeta e scienziato sotto i nomi di Vongiers, di Saint Germain ec. Costui è stato condannato per falsario a 8 anni di lavori pubblici. È incredibile la temerità con cui egli guardava il pubblico, con una cravatta rossa al collo, ed in mezzo ad altri otto suoi compagni di pena. (Presse.)

SPAGNA

MADRID, 28 gennaio.

L'Infante D. Enrico, partito da Baiona colla sua famiglia, si è avviato alla volta di Roma. (Univers.)

GRAN BRETTAGNA.

LONDRA, 1 febbraio.

I giornali dell'opposizione sonosi mostrati oltremodo scandalizzati del biasimo, che il signor di Montalembert rivolse giorni fa alla politica seguita da lord Palmerston in diverse parti dell'Europa, e specialmente in Grecia. Il più da notarsi è, che all'opinione espressa dal sig. di Montalembert pare che partecipino anche in Inghilterra molte persone. Il Times contiene, precisamente sugli affari della Grecia, un articolo, che può dirigersi agli apologisti di Lord Palmerston. Il nobile Lord vi è severamente giudicato. Trattasi del dispaccio scritto da Lord Palmerston al Ministro inglese in Atene, sir Edmondo Lyons. Ecco che cosa ne dice il Times:

» Supponiamo per un istante che gli affari siano in Grecia in uno stato realmente sì deplorabile, come dicono Lord Palmerston e sir Edmondo Lyons; ma, nell'atto che facciamo queste supposizioni esagerate ed estreme, siamo persuasi che il giudizio del pubblico ci confermerà nell'opinione che abbiamo, cioè che nessuna circostanza potrebbe giustificare il linguaggio, di cui servesi il ministro di S. M. B. parlando degli affari interni di un altro paese.

» Noi sosteniamo, come principio generale ed universalmente ricevuto dal diritto pubblico, che un governo straniero ha sempre torto, quand'esso fa causa comune coll'opposizione e fa una specie di guerra sorda contro i ministri dello Stato, presso il quale tiene accreditato un Ambasciatore.

» Si può egli supporre che un governo qualunque ascolti i consigli e le rimostranze di un'altra potenza, che impiega il linguaggio, non solamente di un censore, ma d'un nemico? Avvi egli un inviato meno influente di quello, le cui relazioni servono di base ad accuse e ad ingiunzioni umilianti? Il risultato è inevitabile. »

ALTRA DEL 3.

I giornali del Canada fanno presagire in quel paese una prossima lotta fra il partito inglese e francese. Il celebre Papineau ha pubblicato un manifesto, nel quale mette di nuovo in discussione la questione della revoca dell'unione. Le elezioni, che sono fatte, fortificano l'opposizione canadese, e fanno bilanciare il partito del governo. Attendesi nell'assemblea legislativa una vivissima lotta. (Gazette de France)

Le notizie commerciali dell'India continuano a preoccupare gravemente la città. Il consiglio dei Governatori della compagnia delle Indie si è adunato per deliberare sulla situazione commerciale del suo vasto impero. (Ivi.)

AUSTRIA

VIENNA, 22 gennaio.

Il bisogno di collette caritatevoli per la nostra provincia pur troppo non è ancora per cessare! Ed appena son terminate per il Tirolo e per la Galizia, ecco che la Cancelleria aulica ne ordina altre in soccorso della provincia di Moravia. Alla carestia s'unisce (secondo altre corrispondenze del 15 gennaio) in questa provincia, nella Galizia e nella Slesia ancora, il tifo che fa le sue stragi indistintamente in tutte le classi, tanto nelle pianure, quanto nelle più alte montagne, così sulle rive dei fiumi come nei luoghi asciutti. Egli si manifesta come tifo cerebrale, polmonare ed abdominale, e sempre con grande intensità e malignità. Speciale cura richiedono anche i convalescenti, che per le minime trascuratezze si trovano in poche ore nella bara.

In conseguenza della fame si fanno frequenti le più tristi scene d'orrore, di lutto, di violenza, d'uccisione. Società religiose e laiche fanno di tutto per mitigare la miseria.

Mentre il tifo inlierisce sempre più, il colera sembra restar stanzionario, come assicurano viaggiatori degni di fede che hanno visitato gli estremi Circoli della Galizia sulla frontiera russo-polacca.

Dalla Frontiera di Galizia, in data del 16 gennaio, s'annunzia che una pericolosissima oftalmia s'è manifestata anche tra le truppe; e già ne sono restati acciecati parecchi soldati del 9° reggimento d'infanteria stanziato a Sandec dopo soli due giorni di malattia. Si dice esser questa la così detta infiammazione egiziana, che due anni sono regnava nelle truppe a Pesth. (A. A. Z.)

ALTRA DEL 27.

Dicesi che il signor Frenzel, Consigliere del governo per quel che riguarda i beni imperiali, si è recato a Pietroburgo, per trovarvi in prestito 50 milioni di rubli. Insino ad ora non si sa se farà le pratiche direttamente coll'Imperatore o con qualche banchiero della Russia. Certo è che un prestito avrebbe felici effetti nel commercio e nella industria, non che sui valori industriali e sui pubblici fondi. Pur non manca chi metta in dubbio l'utilità di questo provvedimento, dicendo possedere ancora lo Stato assai grandi mezzi per non aver mestieri del soccorso dallo straniero, massime di un'altra Potenza. Non mancano all'Austria, dicono costoro, né capitali né valori. (Gazz. Univ. de Prusse.)

NOTIZIE DEL MATTINO

DANIMARCA

COPENAGHEN, 30 gennaio.

Il giorno 28 del caduto mese Sua Maestà Federico VII, nuovo Re di Danimarca, adempiendo la promessa da esso fatta mediante le sue lettere patenti pubblicate il giorno 20 di gennaio, ha sottoscritta una ordinanza, con la quale egli garantisce una Costituzione a' suoi Stati.

Venero formate delle Camere (il testo dice Stati Comunali) per il Regno di Danimarca e pe' Ducati di Sleswick e di Holstein. Tali Camere saranno radunate in tempi fissi, ed alternativamente tra la Danimarca e i Ducati. La nuova Costituzione stabilisce il principio, che le imposizioni verranno votate dagli Stati Comunali, e ch'essi altresì parteciperanno del potere legislativo.

La nuova Costituzione non altererà menomamente i rapporti ora esistenti tra i ducati di Holstein e del Lauemburg con la Confederazione Germanica.

La Costituzione sarà sottomessa alla disamina di Deputati, la cui maggior parte verrà scelta dagli Stati provinciali.

Il numero dei Deputati sarà per la Danimarca di 36, e di altrettanti pe' Ducati.

Due mesi dopo le elezioni di questi Deputati, l'adunanza loro sarà aperta in Copenaghen, e continuerà i suoi lavori, finché il Re non la dichiarerà chiusa.

In detta adunanza verrà adoperata la lingua tedesca e danese. (Galignani's Messenger.)

PARIGI, 5 febbraio.

La Camera dei Deputati continua la discussione dell'indirizzo. Il paragrafo IX, relativo all'Algeria, è stato adottato. (Moniteur.)

PARMA, 9 febbraio.

Noi CARLO DI BORBONE, Infante di Spagna, ec. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A fine di porre a numero le Nostre Reali truppe, sarà fatta una leva militare di cinquecento uomini sulla classe del 1848, cioè sui nati nel 1828, i quali formeranno il contingente di attività.

Art. 2. I Consigli d'arrolamento si terranno nei Capiluoghi de' territori amministrativi, ec. ec.

Art. 3. Pei territori della Lunigiana, a Noi ceduti in forza del Trattato di Firenze del 28 novembre 1844, il Consiglio d'arrolamento terrasi in Pontremoli, e vi sarà presieduto dal Nostro Regio Commissario speciale.

Dato a Parma addi 3 febbraio del 1848. CARLO. (Gaz. di Bologna.)

PADOVA, 9 febbraio.

In un conflitto avvenuto in Padova fra studenti e militari nella sera dell'8 corrente in causa di precedenti provocazioni, e specialmente per lo impedimento che si voleva anche quivi frapponere a quelli che fumavano il zigaro, rimasero feriti cinque studenti, di cui uno ebbe pure sgraziatamente a soccombere.

Apparisce dalle fatte investigazioni, che all'assembramento, ch'erasi formato in tale deplorabile occasione, non rimasero estranei alcuni istigatori, non appartenenti alla classe della scolaresca e già noti all'autorità, i quali sedussero pure alcuni pochi individui del volgo ad associarsi al tumulto per accrescere il disordine. L'autorità politica dal suo canto aveva date tutte le opportune disposizioni, aveva usati tutti i mezzi di esortazione ed insinuazioni, onde prevenire una numerosa unione della gioventù, i fatti e le sciagurate conseguenze che ne derivarono. — Ma tali sue cure e sollecitudini rimasero fatalmente inefficaci. In conseguenza di questi avvenimenti, essendo tosto comparso sul luogo un corpo di truppa sotto il comando de'suoi capi, non che la pubblica forza di polizia, la tranquillità e l'ordine farono dopo brevi istanti ristabiliti.

Il che si porta a pubblica conoscenza, onde prevenire esagerate notizie. (Gazz. Privil. di Venezia.)

GENOVA, 9 febbraio.

Conosciuto il Proclama di S. M. Carlo Alberto subitamente sono state chiuse tutte le botteghe in segno di festa. A mezzo giorno Te Deum in S. Lorenzo. Questa sera grande illuminazione. (Gaz. di Firenze.)

NAPOLI, 13 febbraio.

Jeri fu spedito a Palermo il Vesuvio collo statuto costituzionale, e si attende di ritorno ai 15. Si sta in attenzione di sentire quale effetto abbia prodotto colà l'art. 87. (Corrisp. part.)

AVVISO

Si rende a pubblica notizia, che nell'imminente Carnevale i signori Affittuari del Caffè Nuovo, posto nella Galleria del palazzo Ruspoli, costruiranno la solita grande loggia, la quale verrà divisa in modo da formarne 48, avente ognuna il libero e comodo ingresso; e queste con gajezza e nobiltà adobbate.

Il prezzo per l'affitto (che sarà discreto) si converrà con i suddetti Affittuari, reperibili nel Caffè medesimo in ogni giorno ed in ogni ora.

Si troverà in quel Caffè, a discretissimi prezzi, ogni sorta di bombonerie, di confetti ed altri oggetti analoghi alla circostanza.

ANNUNZI GIUDIZIARI.

Con Rescritto SSmo del giorno 11 luglio 1847, e successivo decreto esecutivo esibiti negli atti dell'infrascritto Notaro il signor Pietro Sabbatini è stato esonerato dall'ufficio di Consulente della signora Maddalena de' Conti Corradini vedova del fu Biagio Carotti di Montenovo, e surrogato al medesimo il sig. Avv. Conte Francesco Stellati.

Si deduce pertanto a pubblica notizia per ogni effetto di ragione, a forma del §. 1596 del Regolamento Legislativo.

Roma, 12 febbraio 1848.

Fabio Ranuzzi Not. della Segnatura.

Con Ordinanza del 40 del corrente il Tribunale Civile di Roma in secondo turno, ha deputato in Curatore al minorene Sebastiano, figlio del fu Francesco Colonnese dom. in Campagnano il sig. Antonio Patrignani dello stesso luogo.

Ciò si deduce a notizia, a forma del §. 4612 del vig. Reg. Leg. e Giud.

Roma, 14 febbraio 1848.

P. Petrucci Proc.

Illmo sig. Avv. Desantis Ass. nel Trib. Civ. di Roma.

Ad istanza del sig. Filippo Gogiatì, negoziante, dom. via S. Angelo in Pescaria num. 7, rapp. dal Proc. sig. O. Onorati. — Si citano i signori Vincenzo Serpini e Luigi Corneli, a forma del §. 483, per sentirsi condannare al pagamento di sc. 40. prezzo di ghianda ricevuta, colla condanna nelle spese e con protesta de' danni per l'altra da caricarsi.

O. Onorati Proc.

Ad istanza del sig. Vincenzo Maria Cagiano, rapp. dal Proc. sig. Giuseppe Brogi. — S'intima alla signora Maria Sindaci per ogni effetto di ragione, a forma del §. 483, che l'Istante con Rescritto del Sacro Tribunale della Rota del 3 dicembre p. p. reso esecutivo con decreto del 40 d. mese fu deputato in Amministratore al Patrimonio ereditario del fu Domenico Sindaci. Si deduce a notizia per ogni effetto ec.

Oggi 12 febbraio 1848. Copia della presente è stata affissa alla porta dell'auditorio a forma di legge.

S'inscrive a forma del §. 483 del vig. Reg.

A. Antonelli Curs. del Vic.

Giuseppe Brogi Proc.

In virtù di Sentenza resa dall'Eccmo Tribunale Civile di Roma nella udienza del giorno 14 luglio 1847 sopra istanza del sig. Benedetto Scribante, possidente, colla quale fu ordinata la vendita dell'appresso descritto immobile; ed in sequela della produzione effettuata innanzi l'Eccmo Trib. sud. sotto il giorno 3 febbraio 1848 al fasc. n. 930 del 1847, tanto del Capitolato, quanto degli estratti autentici delle Iscrizioni ipotecarie, che dei registri censuari.

Nel giorno 18 marzo 1848, nella pubblica Depositeria Urbana, si procederà alla vendita giudiziale dell'utile dominio di una casa con giardino posta in questa Dominante nel Rione Trastevere, vicolo del Cipresso n. 6, con altri ingressi uno al vicolo della Pelliccia n. 22 e l'altro nella via de' Renzi n. 28, conf. coi beni dei signori Zellini e Torti. La casa viene composta da pianterreno con vasche ed acqua per lavare, da due piani superiori di tre ambienti per cadanno e da loggia. Qual casa e giardino è gravata a terza generazione, dell'anno canone di sc. 49 a favore della Ven. Arciconfraternita di San Girolamo

della Carità, ed il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà di sc. 175, risultante dai Registri Censuari. — S'inscrive a forma del §. 1314.

Cristoforo Tuccimei Proc.

Paolo Bonomi Cursore Civile di Roma.

Ad istanza del Ven. Monastero dei SS. Domenico e Sisto al Monte Magnanapoli in Roma, e per esso della Rev. Madre Suor Maria Rosa Ferrari Priora del medesimo. In virtù di Sentenza del Trib. Civ. di Rieti del 10 p. p. dicembre, sotto il giorno 29 febbraio corrente, alle ore 10 antimeridiane nella pubblica piazza della Terra di Rocchette in Sabina, si procederà alla vendita di num. 4 botti con fasce di ferro, e degli infrascritti capi di bestiame vaccino, eseguiti a pregiudizio di Gio. e Domenico Menicucci il 5 marzo 1847, come da verbale prodotto il 13 agosto anno sud, e si aprirà l'incanto sul prezzo risultante dal rapporto di stima del Perito Massimo Mancinetti, esibito nella Canc. del lod. Trib. il 2 dicembre sud. salvo il disposto del §. 4299 del vig. Reg.

Num. 12 vacche da corpo, in ragione di sc. 45 l'una, valutate sc. 480. — N. 8 giovenchi, in ragione di sc. 20 l'uno, valutati sc. 160. — N. 7 vitelle lattanti, ognuna in ragione di sc. 6. 50, valutate sc. 45. 50. — Un vitello lattante, valutato sc. 6. 50. — Due mansetti, in ragione di sc. 10 l'uno, valutati sc. 20. — Valore totale sc. 412. Giuseppe Fioriloni Cursore.